

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per dimostrare che le condizioni poste dall'art. 4 del DPR 120/2017 siano rispettate, il proponente-produttore deve compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; esiste un modello di dichiarazione obbligatorio?

Sul sito di ARPAL è possibile scaricare la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017 (allegato 6). Di seguito, link all'allegato 6:

https://www.arpal.gov.it/files/rifiuti/ALLEGATO_6_Dichiarazione_di_utilizzo_002.odt

A chi deve essere inviata la dichiarazione?

Come indicato dall'art. 21 del DPR 120/2017, il destinatario obbligatorio sono il Comune di luogo di produzione e l'ARPAL.

Quali sono le modalità per l'invio della dichiarazione?

Le imprese o i professionisti iscritti ad albi o elenchi devono provvedere alla trasmissione via PEC della dichiarazione firmata digitalmente (oppure la copia della dichiarazione firmata con firma autografata, con allegata copia del documento di identità del richiedente).

Il privato cittadino, oltre a quanto scritto sopra, può utilizzare altri canali di trasmissione, tra i quali, raccomandata, con documento di identità allegato, e consegna a mano.

E' prevista un'approvazione della dichiarazione?

No, non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di un'attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

Quando deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

La dichiarazione deve essere trasmessa ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI SCAVO.

Esiste una procedura agevolata, o comunque più semplice, per gli scavi di piccole dimensioni?

Anche gli scavi di piccole dimensioni devono attenersi a quanto sopra previsto.

Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

Sì; il comma 5 dell'art. 21 parla di materiali di scavo "le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori". Tali autorizzazioni dovranno essere riportate nella dichiarazione.

La dichiarazione deve essere presentata anche per i casi di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

No; in base all'art. 185 c.1 lett c del DLgs 152/2006): il suolo non contaminato scavato nel corso di attività di costruzione e utilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato, non è oggetto della disciplina dei rifiuti (non è oggetto di dichiarazione). Si sottolinea, però, che l'art. 24 del DPR 120/2017 prevede che la NON CONTAMINAZIONE debba essere verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente Decreto: pertanto, occorre che chi riutilizzi le terre nello stesso sito di escavazione disponga di un certificato analitico che garantisca la non contaminazione del materiale scavato.

La modifica delle condizioni e dei requisiti dichiarati deve essere segnalata?

Sì, secondo l'art. 21, comma 3, "nel caso di modifica sostanziale dei requisiti, il produttore aggiorna la dichiarazione... trasmettendo le modifiche al Comune del luogo di produzione e all'ARPAL. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata".

☐ ARPAL può chiedere integrazioni e delucidazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, ARPAL e/o il Comune competente signaleranno all'interessato eventuali richieste di integrazioni, tramite nota inviata via Pec; la dichiarazione dovrà quindi essere regolarizzata e completata.

☐ ARPAL effettua controlli?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 ARPAL svolge controlli di veridicità di quanto dichiarato, anche a campione. Inoltre effettua controlli in ogni caso in cui sorgano dubbi. Il DPR 120/2017 prevede infatti che Arpal svolga attività di controllo, comprensiva del prelievo di campioni; lo stesso DPR prevede che l'onere economico di tali controlli sia a carico del produttore.

☐ Cosa si deve esibire nel caso di controlli da parte di ARPAL?

La documentazione tecnica che supporti la veridicità di quanto dichiarato, referto analitico attestante le qualità ambientali del materiale, compreso.

Si tenga presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.

☐ Quali conseguenze ci sono se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti del DPR 120/2017?

Se non sussistono le condizioni per poter considerare gli stessi come dei sottoprodotti, rientreranno nella normativa sui rifiuti e pertanto devono essere gestiti come tali.

In aggiunta, al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

☐ Quali sono nello specifico i materiali da scavo interessati dal DPR 120/2017?

L'art. 2 del DPR comprende nella definizione delle terre e rocce da scavo:

il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

☐ E' obbligatorio sottoporre ad analisi i materiali di scavo?

Sì (v. art. 4, comma 2 lett. d, del DPR 120/2017).

☐ Quali parametri devo ricercare nei materiali da scavo?

L'allegato 4 del DPR 120/2017, riporta le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali. La tabella 4.1 riporta il set analitico minimale a cui fare riferimento.

☐ Quali sono i limiti di riferimento per i materiali da scavo?

I limiti di riferimento sono quelli previsti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLgs 152/2006, con riferimento alle caratteristiche della matrici ambientali ed alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e di produzione (uso verde pubblico, privato e residenziale: colonna A; uso commerciale industriale: colonna B).

☐ E' possibile depositare temporaneamente il materiale in un sito diverso da quello di utilizzo?

Sì: in base all'art. 5 del DPR 120/2017, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dallo stesso articolo e che venga compilata la sezione C della dichiarazione di utilizzo di cui

all'allegato 6. In tale sezione vanno indicati gli estremi autorizzativi rilasciati dall'autorità competente, per l'utilizzo del deposito intermedio.

□ L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

Sì: ai sensi dell'art. 7 del DPR 120/2017, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, deve essere inoltrata, utilizzando il modello previsto dall'allegato 8 del suddetto DPR, ad ARPAL, al Comune del sito di produzione del materiale ed al Comune del sito di destinazione. Nel caso in cui il materiale sia inviato fuori dai confini regionali, è necessario dare comunicazione anche all'ARPA territorialmente competente per il sito di destinazione. LA DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DEVE ESSERE TRASMESSA ENTRO IL TERMINE DI VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 21 (DATA DI ULTIMAZIONE DI UTILIZZO, DICHIARATA). L'omessa dichiarazione entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.